

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO STATUTO

ART. 1 (Denominazione e durata)

E' prevista la sigla della Sezione; vi è l'affermazione che la Sezione è Associazione di volontariato, soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica e di propria autonomia, e che la Sezione si rapporta al raggruppamento CAI della Regione Lombardia; non vi è più l'affermazione che i Soci della Sezione sono di diritto soci del CAI (i soci fanno parte della Sezione aderendo alle finalità istituzionali del CAI)

ART. 2 (Natura)

Si afferma che la Sezione è apartitica ed improntata a principi di democraticità

ART. 3 (Scopi)

Vi è la dichiarazione che l'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso le proprie pratiche.

Gli scopi della Sezione vengono più dettagliati; la Sezione può collaborare, per il soccorso di persone in stato di pericolo od al recupero di vittime, oltre che col CNSAS anche con gli Enti preposti alla protezione civile; vi è divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle connesse

ART. 4 (Locali sede)

Precisa le attività che possono essere svolte nei locali della Sezione

ART. 5 (Soci)

Viene disciplinata l'iscrizione all'albo d'onore

ART. 6 (Ammissione)

E' previsto che il Consiglio decida sull'accettazione delle richieste di ammissione di nuovi Soci, e che le domande presentate nell'ultimo bimestre hanno effetto per l'anno successivo

ART. 7 (Quota associativa)

Viene previsto che la tassa di iscrizione comprende anche le copie degli statuti e dei regolamenti sia del CAI che della Sezione; non viene riportata la norma prevista dal precedente statuto sui diritti dei Soci chiamati alle armi; viene disciplinata la morosità del Socio

Si afferma che la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

ART. 8 (Doveri dei Soci)

Viene vietato ai Soci di avere iniziative in nome della Sezione - se non autorizzate, e di avere iniziative o attività in concorrenza o in contrasto con quelle programmate dalla Sezione e dal CAI

ART. 9 (Recesso)

Le dimissioni possono avvenire in qualsiasi momento e non danno diritto a restituzione di ratei della quota sociale versata (nel precedente statuto le dimissioni dovevano essere presentate entro settembre a valere per l'anno successivo); viene descritta la norma sul trasferimento del Socio da una Sezione ad un'altra (norma già applicata ma diversa da quella prevista dal precedente statuto)

ART. 10 (Perdita della qualità di Socio)

=

ART. 11 (Sanzioni disciplinari)

Per i provvedimenti disciplinari si rimanda al regolamento disciplinare del CAI anziché indicarli come nel precedente statuto

ART. 12 (Ricorsi)

Per le controversie sui provvedimenti disciplinari viene descritto il nuovo iter che prevede due gradi di ricorso

ART. 13 (Organi della Sezione)

=

ART. 14 (Assemblea)

Tra i poteri dell'assemblea vengono aggiunti:

- adotta lo statuto
- approva l'operato del Consiglio Direttivo (nel precedente statuto era il programma svolto dall'associazione) e i programmi da questo prospettati
- approva la relazione del Presidente (nel precedente statuto era del Consiglio Direttivo)

ART. 15 (Convocazione)

È previsto che l'Assemblea debba essere convocata anche su richiesta del CDC e del CDR e, nel caso di richiesta di 1/10 dei soci maggiorenni; è stato inoltre aggiunto che il termine per l'esposizione in sede della convocazione e la spedizione della stessa ai Soci è di 15 gg prima dell'Assemblea

ART. 16 (Partecipazione)

Nelle assemblee è escluso il voto per corrispondenza; nelle delibere di approvazione dei bilanci e sulle loro responsabilità i Consiglieri (come già previsto dal precedente statuto) e i Sindaci non hanno diritto di voto;

ART. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

La verifica dei diritti a partecipare all'Assemblea deve essere effettuata da una commissione nominata dal Consiglio (nel precedente statuto era un compito del Presidente dell'Assemblea)

ART. 18 (Deliberazioni e cariche sociali)

L'articolo prevede che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea devono intercorrere almeno 24 ore; che l'assemblea decide le modalità di votazione, che qualsiasi Socio eleggibile può essere votato, anche se non indicato come candidato; che l'unica modalità di voto permessa per votazioni per le cariche sociali è su scheda segreta e che a parità di voti sia eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione al CAI, e che nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale; è inoltre previsto che le modifiche dello statuto e l'acquisto di immobili devono essere approvate dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3, precisando che si tratta dei 2/3 dei Soci presenti aventi diritto di voto; è resa obbligatoria la pubblicità del verbale dell'assemblea mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 gg

Nel ribadire che le cariche sociali sono a titolo gratuito viene riconosciuta la possibilità di rimborsi spese..

ART. 19 (Consiglio Direttivo. Composizione e funzioni)

Tra le funzioni del Consiglio vengono aggiunte:

- propone all'assemblea anche i programmi di indirizzo della Sezione
- delibera anche la costituzione di scuole
- pone in atto le delibere dell'assemblea
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto
- cura l'osservanza dello statuto e del regolamento generale del CAI e dello statuto sezionale

viene inoltre sancito che sia il tesoriere che il segretario possono essere scelti anche fra i Soci non Consiglieri e che in questo caso specifico non hanno diritto di voto

ART. 20 (Durata e scioglimento)

E' previsto che nei casi in cui viene a mancare un consigliere subentra il primo dei non eletti dell'ultima assemblea, mentre solo per la mancanza della

maggioranza dei consiglieri occorre la convocazione dell'Assemblea; è inoltre prevista la procedura da seguire in caso di dimissioni dell'intero consiglio

ART. 21 (Convocazione)

Indica le persone che possono essere invitate al Consiglio

ART. 22 (Modalità di convocazione)

Salvo i casi di urgenza è previsto il termine minimo di 5 giorni per l'invio della comunicazione prima di un consiglio; è inoltre previsto che il Consiglio può tenersi anche in assenza del Presidente e del Vice Presidente; vengono indicate le norme da applicare in caso di conflitto di interesse, quelle relative alla redazione dei verbali del consiglio e quelle sulle consultazioni dei verbali

ART. 23 (Compiti e nomina del Presidente)

È previsto che il Presidente può, col consenso del Consiglio, delegare i suoi poteri di rappresentanza.

Viene indicato che la carica è sempre triennale e che può essere ridotta qualora il Presidente perde la carica di Consigliere.

ART. 24 (Compiti del Tesoriere)

=

ART. 25 (Compiti del Segretario)

=

ART. 26 (Collegio dei Revisori. Composizione e durata)

Il presidente del collegio sindacale deve essere iscritto, ricorrendo le condizioni di Legge, all'albo dei revisori dei conti. E' prevista la redazione di verbali del collegio su apposito libro.

ART. 27 (Cariche Sociali. Condizioni di eleggibilità)

E' stabilito che per essere eletti alle cariche sociali occorre anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali e vengono indicate alcune importanti condizioni di ineleggibilità.

Viene inoltre sancita l'impossibilità di erogare qualsiasi compenso ad alcuni parenti di Soci con carica sociale.

ART. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

Il Consiglio oltre ai gruppi può costituire organi tecnici, commissioni, scuole

ART. 29 (Sottosezioni. Costituzione)

I Soci di una Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione; molte norme del vecchio statuto non sono riproposte nel nuovo perché inserite nel regolamento sezionale

ART. 30 (Patrimonio)

Vengono maggiormente elencate le possibili entrate dell'Associazione, vi può anche essere un c/c postale; gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 31 (Esercizio Sociale)

Il bilancio deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 gg. antecedenti l'Assemblea dei Soci; vengono inoltre specificate le norme per lo scioglimento della Sezione e di una Sottosezione e la conseguente devoluzione delle attività patrimoniali nette.

ART. 32 (Tentativo di conciliazione)

Riporta le nuove norme della giustizia interna del CAI che è imperniata su due gradi di giudizio

ART. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

Lo statuto ed eventuali successive modifiche entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI; vi è norma per l'adeguamento obbligatorio dello statuto alle modifiche dello statuto della struttura centrale.

Per tutto quanto non previsto viene fatto rinvio oltre che alle norme del CAI anche a quelle sul volontariato.